APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 16

Gravano direttamente sul Regio demanio i lavori, le opere, gli impianti, e gli acquisti, occorrenti ai fini del compendio, che si risolvono in un effettivo incremento del patrimonio mobiliare e immobiliare del compendio stesso, o che comportano innovazioni, ampliamenti e trasformazioni delle consistenze immobiliari, o dotazioni di acque potabili.

Per le conseguenti variazioni nella consistenza e nell'inventario dovra' provvedersi nelle forme prescritte dall'art. 3.

Sono pure a carico del Regio demanio i lavori di riparazione straordinaria in dipendenza di infortuni celesti, o di accertata forza maggiore, o di difetto originario di costruzione, sempre quando tali casi siano riconosciuti dallo stesso Regio demanio.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it